

VERSIONE VIGENTE DELLO STATUTO	PROPOSTA DI STATUTO IN CONFORMITÀ A QUANTO PREVISTO DAL D.LGS. 3 LUGLIO 2017, N. 117 Versione al 10 maggio 2021 <i>* rev. 24 gennaio 2022</i>	MOTIVAZIONI DELLA MODIFICA
<p style="text-align: center;">Capo I</p> <p style="text-align: center;">Storia, denominazione e natura, scopi e patrimonio dell'Associazione</p>	<p style="text-align: center;">CAPO I</p> <p style="text-align: center;">STORIA, DENOMINAZIONE E NATURA, SCOPI DELL'ASSOCIAZIONE</p>	
<p>Art. 1 - Storia</p> <p>La Scuola Materna Giovanni XXIII ha iniziato la sua attività a Novate Milanese (MI) come asilo infantile nel 1910 per iniziativa di un comitato cittadino locale formato da benefattori, dal Comune di Novate Milanese, dall'allora congregazione di carità di Milano e dall'apporto in opere e contribuzioni di larghi strati della popolazione. Nel corso del tempo ha trovato generoso aiuto, con prestazioni d'opera volontarie gratuite e con mezzi finanziari, da parte di cittadini, società, enti locali e associazioni.</p> <p>La Scuola Materna è stata eretta in Ente Morale con R.D. in data 23.03.1922 e depubblicizzata con deliberazione della Giunta Regione Lombardia n. 5/5166 del 29.01.1991. Con il succitato provvedimento di depubblicizzazione all'ente è stata contestualmente riconosciuta la personalità giuridica di diritto privato, ai sensi del libro I Titolo II del codice civile; attualmente iscritta presso il Registro delle Persone Giuridiche Private della Regione Lombardia al n. 187 in data 07.04.2001. La Scuola Materna ha</p>	<p>Art. 1 - Storia</p> <p>1.1. L'Associazione Scuola paritaria dell'infanzia Scuola Materna Giovanni XXIII ha iniziato la sua attività a Novate Milanese (MI) come asilo infantile nel 1910 per iniziativa di un comitato cittadino locale formato da benefattori, dal Comune di Novate Milanese, dall'allora congregazione di carità di Milano e dall'apporto in opere e contribuzioni di larghi strati della popolazione. Nel corso del tempo ha trovato generoso aiuto, con prestazioni d'opera volontarie gratuite e con mezzi finanziari, da parte di cittadini, società, enti locali e associazioni.</p> <p>1.2. Eretta in Ente Morale con R.D. 23 marzo 1922, n. 525 e depubblicizzata con deliberazione della Giunta Regione Lombardia n. 5/5166 del 29 gennaio 1991, l'Associazione, con la medesima delibera di depubblicizzazione, è stata riconosciuta quale persona giuridica di diritto privato, ai sensi del libro I, Titolo II del codice civile. L'Associazione è iscritta presso il Registro delle Persone Giuridiche Private della Regione</p>	

<p>acquisito la parità scolastica con D.M. 488/3021 del 28.02.2001, ai sensi della legge 62/2000.</p>	<p>Lombardia al n. 187 con provvedimento in data 7 aprile 2001. L'Associazione ha, altresì, acquisito la parità scolastica con Decreto collettivo del 27 febbraio 2001, ai sensi della l. 10 marzo 2000, n. 62.</p>	<p>La Scuola ha ottenuto il riconoscimento della paritarità in virtù del decreto collettivo del MIUR del 27 febbraio 2001. Il decreto è stato comunicato con nota n. 488 del 27 febbraio 2001.</p>
<p>Art. 2 - Denominazione e natura Con la deliberazione assembleare del 24 giugno 2009 l'Associazione ha assunto la denominazione di Associazione Scuola Paritaria dell'infanzia "Scuola Materna Giovanni XXIII". L'Associazione Scuola Paritaria dell'infanzia "Scuola Materna Giovanni XXIII" è una libera associazione senza scopo di lucro regolata dagli articoli 14 e seguenti del codice civile, ha durata illimitata ed ha sede in Novate Milanese, via Bollate, 8. L'Associazione si conforma ai requisiti richiesti dell'art. 3 c. 5 della L. 24 Dicembre 2007 n. 244 ed altra normativa in materia di distribuzione ad enti non profit di quote di imposta sul reddito.</p>	<p>Art. 2 - Denominazione, natura e sede 2.1. L'Associazione Scuola paritaria dell'infanzia Scuola Materna Giovanni XXIII assume la seguente denominazione: Associazione Scuola Paritaria dell'infanzia Giovanni XXIII - Ente del Terzo settore, più brevemente, Associazione Giovanni XXIII - ETS (d'ora in poi, "Associazione"). Ai sensi del d.lgs. 3 luglio 2017, n. 117, Codice del Terzo settore (d'ora in poi, "CTS") l'indicazione "Ente del Terzo settore" o "ETS" deve essere utilizzata negli atti, nella corrispondenza e nelle comunicazioni al pubblico. 2.2. L'Associazione è una libera associazione, senza scopo di lucro, regolata dal presente statuto, dal CTS, dal codice civile e da ogni altra normativa di natura primaria o secondaria. 2.3. L'Associazione ha sede in Novate Milanese, via Bollate, 8. 2.4. L'Associazione ha durata illimitata.</p>	
<p>Art. 3 - Scopi L'Associazione svolge in via esclusiva l'attività scolastica a favore di bambini di ambo i sessi in età pre-scolare, dando la precedenza ai residenti nel Comune di Novate Milanese e le sue finalità si esauriscono comunque nell'ambito territoriale della Regione Lombardia.</p>	<p>Art. 3 - Scopi 3.1. L'Associazione persegue, senza scopo di lucro, finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale nell'ambito dell'educazione e dell'istruzione ponendosi come risposta al diritto di educazione e cura dei bambini assicurando una effettiva uguaglianza delle opportunità educative. L'Associazione</p>	<p>È necessario riportare in Statuto il perseguimento di finalità civiche solidaristiche e di utilità sociale a norma dell'art. 21, co. 1, CTS</p>

La Scuola dell'Infanzia di ispirazione cristiana, concorre all'educazione ed allo sviluppo affettivo, psicomotorio, cognitivo, morale, religioso e sociale dei bambini/bambine promuovendone le potenzialità, l'autonomia, la creatività, l'apprendimento e ad assicurare un'effettiva eguaglianza delle opportunità educative nel rispetto della primaria responsabilità educativa dei genitori, contribuisce alla formazione integrale dei bambini/bambine e, nella sua autonomia e unitarietà didattica e pedagogica, realizza il profilo educativo e la continuità educativa con il complesso dei servizi dell'infanzia e con la scuola primaria.

concorre all'educazione ed allo sviluppo affettivo, psicomotorio, cognitivo, morale, sociale e civico dei bambini e delle bambine promuovendone l'identità, l'autonomia, la creatività, l'apprendimento e avviandoli alla cittadinanza. Nel rispetto della primaria responsabilità educativa dei genitori, l'Associazione, di ispirazione cristiana, contribuisce alla formazione integrale dei bambini e delle bambine aprendo alla dimensione religiosa, valorizzandola, promuovendo la riflessione sul patrimonio di esperienze dei bambini e contribuendo a rispondere al bisogno di significato di cui anch'essi sono portatori. Nella sua autonomia e unitarietà didattica e pedagogica, realizza il profilo educativo e la continuità educativa con il complesso dei servizi dell'infanzia e con la scuola primaria. Nella medesima prospettiva, l'Associazione svolge la propria attività anzitutto a favore dei bambini residenti nel Comune di Novate Milanese.

3.2. L'Associazione svolge, senza fini di lucro, in via stabile e principale, attività di interesse generale avente per oggetto:

- a) interventi e servizi sociali ai sensi dell'art. 5, co. 1, lett. a), CTS;
- b) l'educazione e l'istruzione, nonché le attività culturali di interesse sociale con finalità educativa, ai sensi dell'art. 5, co. 1, lett. d), CTS;
- c) organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di

È stata recepita l'osservazione del gruppo di lavoro del 7 maggio u.s. anche in conformità a quanto stabilito dalle convenzioni con il Comune di Novate Milanese.

L'indicazione delle attività di interesse generale esercitate dall'Associazione è necessaria alla luce delle previsioni dell'art. 21, co. 1, CTS e in conformità alla nota del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali (d'ora in poi, "MLPS") 12 aprile 2019, n. 3650.

	<p>interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale, ai sensi dell'art. 5, co. 1, lett. i), CTS.</p>	
	<p>Art. 4 - Attività L'Associazione, agendo in proprio ovvero stabilendo ogni opportuna forma di collegamento, partecipazione e cooperazione con enti pubblici e privati, nazionali e internazionali, per il raggiungimento dei propri scopi potrà:</p> <ul style="list-style-type: none"> a) istituire e gestire scuole dell'infanzia e servizi per l'infanzia per bambini di età da 0 a 6 anni; b) organizzare e gestire attività culturali e ricreative; c) organizzare, promuovere, finanziare e sostenere manifestazioni, seminari, centri di documentazione, gruppi di lavoro, incontri culturali e iniziative analoghe; d) organizzare convegni, costituire comitati scientifici, curare pubblicazioni di contenuto culturale; e) promuovere iniziative ed eventi al fine di far conoscere le attività dell'Associazione anche mediante la diffusione di materiale informativo. 	<p>Le attività inserite “concretizzano” le attività di interesse generale di cui all'art. 3.2. Occorre valutare se ampliare le attività “concrete”.</p> <p>È stata recepita l'osservazione del gruppo di lavoro in data 7 maggio u.s.</p>

	<p>Art. 5 - Attività secondarie e strumentali L'Associazione potrà compiere le attività ritenute dal Consiglio di Amministrazione necessarie, utili o comunque opportune per il raggiungimento dei propri scopi, a condizione che esse siano secondarie e strumentali alle attività istituzionali. Tali attività devono essere svolte secondo i criteri e i limiti prescritti dall'art. 6, co. 1, CTS.</p>	<p>La clausola è stata inserita in conformità all'art. 6 CTS e alla Circ. MLPS, 27 dicembre 2018, n. 20, p. 8. È stato, altresì, aggiunta come competenza del Consiglio di amministrazione l'individuazione delle attività diverse esercitabili da parte dell'Associazione (art. 19, lett. b).</p>
<p>Art. 4 - Ammissione alla scuola I bambini ammessi alla Scuola dell'Infanzia non possono rimanervi oltre l'inizio dell'anno scolastico nel quale sono obbligati, secondo le vigenti leggi e per ragione di età, a ricevere l'istruzione di scuola primaria.</p>	<p>Espunto</p>	<p>L'articolo è stato espunto poiché non riguarda temi "propri" dello Statuto</p>
<p>Art. 5 - Iscrizione e frequenza Apposito regolamento redatto dal Consiglio di amministrazione stabilisce le norme, le modalità ed i requisiti per l'iscrizione e la frequenza alla Scuola dell'Infanzia. Nella scuola è vietata ogni diversità di trattamento tra i bambini che non sia ragionevolmente giustificata dallo stato psicofisico dello stesso.</p>	<p>Espunto</p>	<p>L'articolo è stato espunto poiché non tratta di temi propri dello Statuto; le previsioni relative all'iscrizione e alla frequenza sono contenute nel Regolamento scolastico.</p>
	<p>CAPO II PATRIMONIO E BILANCI DELL'ASSOCIAZIONE</p>	
<p>Art. 6 - Patrimonio Il patrimonio dell'Associazione è costituito da: - beni immobili (attualmente costituiti dal complesso immobiliare in Novate Milanese – della consistenza di circa mc. 5000 destinato all'attività scolastica – costruito sull'area contraddistinta in</p>	<p>Art. 6 - Patrimonio 6.1. Il patrimonio dell'Associazione è costituito dalle risorse apportate in sede di costituzione, tra cui il complesso immobiliare in Novate Milanese, identificato catastalmente al foglio 6, mappali 167 e 168. Con delibera del Consiglio di Amministrazione possono essere destinati al patrimonio ulteriori apporti,</p>	<p>In conformità all'art. 17, co. 2, d.lgs. 4 maggio 2001, n. 207 che richiede l'indicazione in statuto dei beni immobili destinati alla realizzazione dei fini istituzionali.</p>

<p>Catasto ai mappali 167 e 168 del foglio 6);</p> <ul style="list-style-type: none"> - beni mobili e in arredi attrezzature per la Scuola dell'Infanzia; - disponibilità liquide e/o investite in modo prudentiale. <p>I beni immobili, ove parzialmente non utilizzati per gli scopi statutari, potranno essere temporaneamente ceduti in locazione o in comodato a enti locali o a terzi.</p> <p>L'Associazione provvede al raggiungimento dei propri scopi:</p> <ul style="list-style-type: none"> a – con le rette degli utenti per i servizi offerti; b – con le quote annuali degli associati; c – con i contributi di Enti pubblici e privati; d – con i proventi derivanti dal patrimonio; e – con altre elargizioni destinate all'attuazione degli scopi statutari e non espressamente attribuite all'incremento del patrimonio; f – con eventuali contributi dello Stato e dell'Erario anche derivanti da ripartizione di quote imposte. 	<p>donazioni e disposizioni <i>mortis causa</i> provenienti da terzi, avanzi di gestione e ogni altro ricavo non vincolato a uno scopo specifico.</p> <p>6.2. Per il perseguimento dei propri scopi l'Associazione finanzia le sue attività mediante: quote associative, rendite del patrimonio, corrispettivi ricevuti per le prestazioni rese nell'esercizio delle proprie attività, contributi pubblici o privati, nonché ogni altro ricavo, rendita, provento, entrata comunque denominata non espressamente destinata al patrimonio dal Consiglio di Amministrazione.</p> <p>6.3. Il patrimonio dell'Associazione, comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate, è utilizzato per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.</p> <p>6.4. I beni immobili, ove parzialmente non utilizzati per gli scopi statutari, potranno essere temporaneamente concessi in locazione o in comodato a enti locali o a terzi.</p>	<p>Non è necessario indicare in statuto il patrimonio minimo per le associazioni di cui all'art. 22, co.4, CTS poiché è un'informazione propria dell'atto costitutivo.</p> <p>Gli artt. 6.2. e 6.3. sono inserite in conformità alle previsioni dell'art. 8, co. 1, CTS</p>
	<p>Art. 7 - Assenza di scopo di lucro</p> <p>È vietata la distribuzione, anche indiretta, di utili e avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate a fondatori, associati, lavoratori e collaboratori, amministratori e componenti degli organi dell'Associazione, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo.</p>	<p>In conformità all'art. 8, co. 2 CTS</p>

<p>Art. 7 - Esercizio finanziario L'esercizio finanziario si chiude al 31 dicembre di ogni anno. Gli adempimenti contabili sono disciplinati dalle vigenti leggi.</p>	<p>Art. 8 - Esercizio finanziario e bilancio d'esercizio L'esercizio finanziario ha inizio il 1° gennaio e termina il 31 dicembre di ciascun anno. Entro il mese febbraio di ciascun anno, il Consiglio di Amministrazione approva il bilancio di previsione ed entro 6 (sei) mesi dalla chiusura dell'esercizio l'Assemblea approva il bilancio consuntivo. Il bilancio d'esercizio consuntivo è redatto e depositato in conformità alle previsioni del CTS.</p>	<p>Dalla lettura della convenzione con il Comune di Novate (art. 9) le scuole paritarie dell'infanzia convenzionate devono presentare all'Assessorato alla Pubblica Istruzione dell'Ente, per ciascun anno solare del periodo di durata della convenzione, il bilancio preventivo (entro il 28/02 dell'anno di competenza) ed il conto consuntivo (entro il 30/06 dell'anno successivo a quello di competenza), deliberati dai propri organi.</p> <p>In conformità all'art. 13 CTS e all'art. 48, co. 3 CTS che prevede il deposito del bilancio d'esercizio entro il 30 giugno di ciascun anno.</p> <p>Si segnala che il bilancio consuntivo, oltre a dover essere depositato presso il RUNTS, deve essere trasmesso al Comune di Novate Milanese (art. 9, Convenzione).</p>
	<p>Art. 9 - Bilancio sociale Al ricorrere delle condizioni previste dalla legge, l'Associazione redige il bilancio sociale in conformità alle previsioni del CTS.</p>	<p>Previsione in conformità all'art. 14 CTS.</p>
<p>Art. 8 - Utili e avanzi di gestione Eventuali utili o avanzi di gestione dovranno essere reimpiegati e destinati alle finalità sociali perseguite dall'Associazione. E' fatto divieto agli organi associativi di distribuire, anche in modo indiretto, utili e avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell'Associazione.</p>	<p>Riformulato nell'art. 7</p>	

<p>CAPO II Associati</p>	<p>CAPO III ASSOCIATI</p>	<p>È stata revisionata la sistematica del Capo III nella logica di identificare chiaramente il momento costitutivo del rapporto di associazione (art. 10), la continuità del rapporto associativo (art. 11) e il momento di cessazione del rapporto (art. 12).</p>
<p>Art. 9 - Disciplina Diventano soci coloro che stimando e condividendo le finalità e lo spirito dell'Associazione domandano di partecipare alla sua attività con quote annue fissate a tale scopo dal Consiglio di Amministrazione. Gli associati dell'Associazione possono essere persone fisiche o giuridiche. Il numero degli associati è illimitato. Gli associati si distinguono in ordinari e sostenitori. Tutti gli associati godono degli stessi diritti, sono assoggettati agli stessi doveri e sono tenuti al pagamento delle quote associative. Le quote annuali relative vengono fissate dal Consiglio di Amministrazione e devono essere versate entro il 31 Marzo. Perdono la qualità di associato coloro i quali non vi abbiano provveduto almeno entro l'anno di riferimento e in ogni caso prima dell'assemblea annuale. Agli associati sostenitori è data la possibilità di diventare associati ordinari versando la quota ordinaria. Tra gli associati vige una disciplina uniforme del rapporto associativo e delle modalità associative. È espressamente esclusa la</p>	<p>Art. 10 - Associati 10.1. Sono membri dell'Associazione (d'ora in poi, "Associati") i soggetti che hanno partecipato alla stipula dell'atto costitutivo dell'Associazione, nonché i soggetti che, secondo lo statuto, sono ammessi a parteciparvi e fintanto che non si verifichi una causa di cessazione della loro qualità di Associati. 10.2. Gli Associati si articolano nelle seguenti categorie: a) Associati Ordinari: coloro che partecipano all'Associazione versando la quota associativa nella misura stabilita dal Consiglio di Amministrazione; b) Associati Sostenitori: coloro che partecipano all'Associazione versando, oltre alla quota associativa, un ulteriore contributo a sostegno delle attività dell'Associazione. 10.3. Gli Associati possono essere persone fisiche o persone giuridiche. La qualità di Associato è a tempo indeterminato e cessa solo per recesso, esclusione, morte o estinzione dell'Associato. 10.4. Possono assumere la qualifica di Associato coloro che, stimando e condividendo</p>	<p>Nello statuto non era prevista una vera e propria differenza tra le categorie di Associati. Abbiamo tentato, semplicemente, di qualificare le differenze.</p>

<p>temporaneità della partecipazione alla vita associativa. La quota associativa è intrasmissibile ed inalienabile e non è soggetta a rivalutazione. Per il recesso ed esclusione degli associati si applicano le disposizioni di cui all'art. 24 Codice Civile. Gli associati hanno diritto di concorrere alla realizzazione degli scopi dell'Associazione nei modi stabiliti dal presente statuto, fatto salvo l'obbligo di corrispondere la quota associativa con le modalità previste.</p>	<p>le finalità e lo statuto, presentano al Consiglio di Amministrazione richiesta scritta di ammissione all'Associazione. La delibera in ordine all'ammissione è comunicata all'interessato e annotata nel libro degli Associati entro 60 giorni. In caso di rigetto della richiesta, il Consiglio di Amministrazione comunica la decisione all'interessato entro 60 giorni, motivandola. L'aspirante Associato può, entro 60 giorni da tale comunicazione di rigetto, chiedere che sulla richiesta si pronunci l'Assemblea in occasione della successiva convocazione.</p> <p>10.5. Il soggetto che ha presentato la richiesta assume la qualità di Associato con effetto dal giorno in cui riceve la comunicazione di accoglimento.</p>	<p>È stato necessario disciplinare la procedura di ammissione all'Associazione in conformità all'art. 21 CTS che prevede non solo l'indicazione dei requisiti di ammissione, ma anche la relativa procedura secondo criteri non discriminatori.</p> <p>Il termine di sessanta giorni è stato inserito in conformità all'art. 23, co. 2, CTS</p>
	<p>Art. 11 - Diritti e obblighi degli Associati 11.1. Gli Associati sono tenuti a:</p> <ul style="list-style-type: none"> a) rispettare lo statuto dell'Associazione e gli eventuali regolamenti approvati dal Consiglio di Amministrazione; b) mantenere un comportamento conforme agli scopi dell'Associazione; c) pagare, entro la prima assemblea di ciascun anno, la quota associativa nella misura determinata dal Consiglio di Amministrazione. La quota associativa è intrasmissibile ed inalienabile e non è soggetta a rivalutazione. 	<p>È stata recepita la prassi indicata dal gruppo di lavoro.</p>

	<p>11.2. Tutti gli Associati hanno uguali diritti. In particolare, gli Associati hanno diritto di:</p> <ul style="list-style-type: none"> a) votare, se iscritti da almeno due mesi nel libro degli Associati; b) intervenire in Assemblea se in regola con il versamento della quota associativa; c) consultare i libri sociali nelle modalità previste dall'art. 25.2. dello statuto. 	<p>Il diritto di voto condizionato all'iscrizione nel libro degli Associati è previsto dall'art. 24, co. 1, CTS e, secondo le indicazioni della circ. MLPS 27 dicembre 2018, n. 20, il termine di iscrizione al libro può essere derogato <i>in melius</i>. Il termine previsto dal CTS è 3 mesi.</p>
	<p>Art. 12 - Recesso ed esclusione</p> <p>12.1. L'Associato può recedere dall'Associazione mediante comunicazione in forma scritta al Consiglio di Amministrazione. Il recesso ha decorrenza immediata e non estingue gli obblighi in capo all'Associato anteriori al momento di efficacia del recesso; in particolare, l'Associato che recede è tenuto al pagamento dell'intera quota associativa dovuta per l'esercizio nel quale viene effettuata la comunicazione di recesso.</p> <p>12.2. Il Consiglio di Amministrazione può deliberare l'esclusione dell'Associato che si renda inadempiente rispetto agli obblighi derivanti dalla sua qualità di Associato o per gravi motivi. La delibera di esclusione, adeguatamente motivata:</p> <ul style="list-style-type: none"> a) deve essere comunicata all'Associato escluso mediante lettera raccomandata o posta elettronica certificata all'indirizzo comunicato alla presentazione della domanda di adesione o aggiornato successivamente; 	<p>È stata recepita l'indicazione del gruppo di lavoro del 7 maggio u.s.</p> <p>L'esclusione dell'Associato è deliberata dal Consiglio di Amministrazione: tale previsione è conforme all'art. 25, co. 1, lett. e, CTS. All'Associato escluso è riconosciuto il diritto di adire l'Assemblea.</p> <p>Nel merito: (1) la delibera di esclusione da parte del Consiglio di Amministrazione è più agile rispetto a una delibera dell'Assemblea e (2) permette di evitare <i>impasse</i> istituzionali in presenza di un'Assemblea poco partecipata. In ogni caso, è garantito il ricorso all'Assemblea come "correttivo democratico di ultima</p>

	<p>b) sospende, dal momento della sua comunicazione, i diritti di partecipazione all'attività dell'Associazione con effetto da momento in cui essa è comunicata all'Associato escluso.</p> <p>L'Associato escluso può, entro 60 giorni dalla comunicazione di esclusione, chiedere che in merito si pronunci l'Assemblea in occasione della successiva riunione.</p> <p>12.3. Gli Associati receduti o esclusi o che comunque abbiano cessato di appartenere all'Associazione non possono ripetere i contributi versati, né hanno alcun diritto sul patrimonio dell'Associazione.</p>	<p>istanza”, mantenendo, così, il rispetto dello spirito fondativo dell'Associazione.</p> <p>In conformità alle previsioni dell'art. 8, co. 2, CTS.</p>
<p>CAPO III Organi istituzionali</p>	<p style="text-align: center;">CAPO IV ORGANI DELL'ASSOCIAZIONE</p>	<p>Come nel caso del Capo III, le revisioni e modifiche apportate al Capo IV rispondono a logiche di chiarezza sistematica. A titolo di esempio, nel Consiglio di Amministrazione si prevedono articoli riguardo: (1) composizione dell'organo; (2) decadenza dei componenti; (3) poteri; (4) norme di funzionamento; (5) rinnovo dei componenti.</p>
<p>Art. 10 - Organi dell'Associazione Sono Organi dell'Associazione:</p> <ul style="list-style-type: none"> - l'Assemblea degli associati; - il Consiglio di amministrazione; - Il Presidente; - Il Vice Presidente; - Il Revisore dei Conti. <p>Tutte le cariche e gli incarichi dell'associazione sono gratuiti, fatto salvo il rimborso delle spese vive sostenute per l'Associazione.</p>	<p>Art. 13 - Organi dell'Associazione Sono Organi dell'Associazione:</p> <ul style="list-style-type: none"> - l'Assemblea degli Associati; - il Consiglio di Amministrazione; - il Presidente; - il Vicepresidente; - l'Organo di Controllo. <p>Ai componenti degli organi sociali, ad eccezione dell'Organo di Controllo, non può essere attribuito alcun compenso, salvo il</p>	<p>In virtù delle attività proprie dell'Organo di Controllo, di cui all'art. 30 CTS, non si può escludere <i>a priori</i> la possibilità di un compenso ai componenti dell'Organo di Controllo,</p>

	rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata ai fini dello svolgimento della funzione.	secondo quanto previsto dalle norme di comportamento dell'Organo di controllo degli ETS del Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili.
<p>Art. 11 - Assemblea degli associati L'assemblea degli associati è convocata, dal Presidente del Consiglio di Amministrazione qualora ne ravvisi la necessità o su mandato del Consiglio per gli adempimenti di statuto, oppure su richiesta motivata di almeno un decimo degli associati. L'assemblea deve essere convocata ai sensi dell'art. 20 codice civile una volta all'anno per l'approvazione del bilancio. Tale approvazione dovrà avvenire entro il mese di giugno dell'anno successivo alla chiusura del bilancio. L'avviso di convocazione alle assemblee dovrà contenere l'ordine del giorno degli argomenti da trattare, la data, l'ora e il luogo della prima e della seconda convocazione e dovrà essere esposto, con almeno dieci giorni di anticipo sulla data di prima convocazione, nei locali della scuola e all'albo pretorio del Comune di Novate Milanese nonché trasmesso a tutti gli associati con lettera semplice anche a mano o con messaggio di posta elettronica.</p> <p>Copia dell'avviso di convocazione dovrà inoltre essere tenuto in copia presso la segreteria della scuola a disposizione degli associati che lo richiedessero.</p> <p>Nei casi di convocazione d'urgenza l'esposizione dell'avviso di cui ai commi</p>	<p>Art. 14 - Assemblea degli Associati 14.1. L'Assemblea è composta da tutti gli Associati. 14.2. L'Assemblea delibera sulle materie ad essa riservate dalla legge e dal presente statuto, e precisamente:</p> <ul style="list-style-type: none"> - nomina e revoca i componenti del Consiglio di Amministrazione e l'Organo di Controllo; - approva il bilancio d'esercizio; <ul style="list-style-type: none"> - delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi dell'Associazione e promuove azione di responsabilità nei loro confronti; - delibera, su richiesta dell'interessato, sul rigetto della domanda di ammissione; - delibera, su richiesta dell'Associato escluso, sui provvedimenti di 	<p>L'approvazione del bilancio preventivo da parte dell'Assemblea non è inserita tra le competenze inderogabili dell'assemblea (art. 25 CTS). Solo l'approvazione del bilancio consuntivo costituisce una competenza inderogabile (art. 25, co. 1, lett. c, CTS). Rimane, quindi, una valutazione di cui discutere quella di investire l'Assemblea dell'approvazione del bilancio preventivo</p> <p>In conformità all'art. 25, co. 1, lett. d, CTS</p>

<p>precedenti va effettuata con almeno tre giorni d'anticipo.</p> <p>All'assemblea possono intervenire tutti gli associati in regola con il versamento della quota associativa.</p> <p>Il diritto al voto spetta ad ogni associato che abbia assunto tale qualifica da almeno 60 giorni. Ogni associato ha diritto ad un solo voto.</p> <p>Gli associati possono farsi rappresentare in assemblea da altro associato mediante delega scritta. Ogni associato non può avere più di tre deleghe.</p>	<p>esclusione adottati dal Consiglio di Amministrazione;</p> <ul style="list-style-type: none"> - delibera sulle modifiche dell'atto costitutivo e dello statuto; - delibera lo scioglimento, la trasformazione, la fusione o la scissione dell'Associazione; - delibera su qualsiasi altro argomento sottoposto alla sua approvazione da parte del Consiglio di Amministrazione e sugli altri oggetti attribuiti dalla legge alla sua competenza. <p>14.3. L'Assemblea è convocata dal Presidente del Consiglio di Amministrazione qualora ne ravvisi la necessità o su richiesta motivata di almeno un decimo degli associati o di almeno sei consiglieri. In ogni caso, l'Assemblea si riunisce almeno una volta all'anno per l'approvazione del bilancio d'esercizio.</p> <p>14.4. La convocazione dell'Assemblea è effettuata con avviso trasmesso, almeno dieci giorni prima dell'adunanza, mediante comunicazione in forma scritta contenente l'indicazione del luogo, del giorno e dell'ora della riunione sia di prima che di seconda convocazione e l'ordine del giorno. L'avviso di convocazione è esposto, altresì, nei locali della scuola e all'albo pretorio del Comune di Novate Milanese. Una copia dell'avviso di convocazione dovrà, inoltre, essere tenuta presso la segreteria dell'Associazione a disposizione degli Associati che lo richiedessero. Nei casi di convocazione</p>	<p>È stata recepita l'osservazione del gruppo di lavoro in data 7 maggio u.s., opportunamente integrata dalla previsione dell'art. 25, co. 1, lett. i), CTS.</p> <p>È stata recepita l'osservazione del gruppo di lavoro in data 7 maggio u.s.</p>
--	--	--

	<p>d'urgenza l'invio e l'esposizione dell'avviso di cui ai periodi precedenti deve essere effettuata con almeno tre giorni di anticipo.</p> <p>14.5. L'Assemblea è comunque validamente costituita e atta a deliberare qualora siano presenti, o si dichiarino informati, tutti gli Associati, tutti i componenti del Consiglio di Amministrazione e l'Organo di Controllo e nessuno si opponga alla trattazione degli argomenti all'ordine del giorno.</p> <p>14.6. Ogni Associato ha diritto ad un solo voto e può farsi rappresentare nell'Assemblea da un altro Associato, mediante delega scritta anche in calce all'avviso di convocazione. Ciascun Associato può rappresentare fino ad un massimo di tre Associati. Gli amministratori non hanno diritto di voto nelle delibere di approvazione del bilancio d'esercizio e in quelle relative alla loro responsabilità.</p> <p>14.7. L'Assemblea può essere convocata anche in teleconferenza o videoconferenza. In tal caso, la riunione si considera tenuta nel luogo in cui è presente il Presidente. Le riunioni in teleconferenza o videoconferenza sono valide qualora sia consentito al Presidente di accertare l'identità degli intervenuti, di regolare il suo svolgimento, di constatare e proclamare i risultati delle votazioni, nonché sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione e alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno.</p> <p>14.8. Di ogni adunanza viene redatto il relativo verbale ad opera del segretario verbalizzante che ne cura la trascrizione sul libro delle</p>	<p>La c.d. Assemblea totalitaria secondo una previsione che ricalca l'art. 2366 c.c. e l'art. 2479 c.c.</p> <p>È stata recepita l'osservazione del gruppo di lavoro del 7 maggio u.s.</p>
--	---	---

	adunanze dell'Assemblea. Il verbale è sottoscritto dal Presidente e dal segretario.	
<p>Art. 12 - Validità delle deliberazioni Per la validità di qualunque deliberazione e quindi anche per modifiche dell'atto costitutivo e dello statuto, ad eccezione delle delibere di scioglimento e di devoluzione del patrimonio per le quali si applicano le disposizioni dell'articolo 21 del codice civile, è richiesta, in prima convocazione, l'intervento di almeno la metà più uno degli associati in proprio o per delega. In seconda convocazione la deliberazione è valida qualunque sia il numero degli intervenuti. Le deleghe concorrono a formare il numero legale. Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta dei presenti. Nelle deliberazioni di approvazione del bilancio ed in quelle che riguardano la loro responsabilità gli amministratori non hanno diritto di voto. Di ogni adunanza verrà redatto dal Segretario, su apposito libro, il relativo verbale. Esso dovrà essere sottoscritto dal Presidente e dal Segretario stesso.</p>	<p>Art. 15 - Validità delle delibere dell'Assemblea Le delibere dell'Assemblea, ivi comprese quelle relative a modifiche dell'atto costitutivo e dello statuto, fusione, scissione e trasformazione, sono adottate a maggioranza e con la presenza di almeno la metà degli Associati, in proprio o per delega. In seconda convocazione, la delibera è validamente assunta qualunque sia il numero degli intervenuti. Le delibere aventi a oggetto l'estinzione, lo scioglimento e la devoluzione del patrimonio dell'Associazione sono assunte con il voto favorevole di almeno tre quarti degli Associati.</p>	<p>L'intervento di modifica ha sistematizzato le previsioni dell'art. 12 dell'attuale statuto in conformità alle previsioni dell'art. 21 c.c. La fusione, scissione e trasformazione dell'Associazione sono regolate dalla disciplina delle modifiche statutarie.</p>
<p>Art. 13 - Competenze dell'assemblea L'assemblea delibera sulle materie ad essa riservate dalla legge e dal presente statuto, e precisamente:</p> <ul style="list-style-type: none"> - nomina i nove componenti del Consiglio di amministrazione di cui al successivo art. 14 e il Revisore dei Conti; 	<p>Riformulato all'interno dell'art. 14</p>	

<ul style="list-style-type: none"> - delibera, ai sensi dell'art. 24 del codice civile, sull'esclusione degli associati; - approva il bilancio preventivo e consuntivo (rendiconto economico-finanziario); - delibera sulle modifiche statutarie, sullo scioglimento e la devoluzione del patrimonio dell'Associazione e su ogni altra questione ad essa sottoposta dal Consiglio di amministrazione. 		
<p>Art. 14 - Consiglio di amministrazione L'Associazione è amministrata da un consiglio composto da nove componenti, compreso il Presidente, nominati dall'Assemblea degli associati. Di tali componenti, due sono nominati dall'assemblea su designazione dell'Amministrazione Comunale di Novate Milanese e uno è nominato su designazione della Parrocchia SS. Gervaso e Protaso di Novate Milanese.</p> <p>Tutti i componenti durano in carica quattro esercizi, a decorrere dalla data dell'insediamento, e possono essere riconfermati senza interruzione. Essi scadono alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della loro carica. Non possono far parte del Consiglio di amministrazione coloro che si trovano in condizioni di incompatibilità secondo la vigente legislazione e il personale dipendente.</p>	<p>Art. 16 - Consiglio di amministrazione 16.1. L'Associazione è amministrata da un Consiglio di Amministrazione composto da nove componenti, compreso il Presidente, nominati dall'Assemblea degli Associati, di cui due su designazione dell'Amministrazione Comunale di Novate Milanese e uno su designazione della Parrocchia SS. Gervaso e Protaso di Novate Milanese. Non possono essere eletti consiglieri persone legate da un rapporto di lavoro subordinato con l'Associazione.</p> <p>16.2. Tutti i componenti durano in carica quattro esercizi, a decorrere dalla data dell'insediamento, e possono essere riconfermati. Essi scadono con l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della loro carica.</p>	

<p>Alle sedute del Consiglio di amministrazione partecipa, a titolo consultivo senza diritto di voto, il Presidente in carica del Consiglio dei genitori.</p>		
<p>Art. 15 - Decadenza e sostituzione dei Consiglieri I componenti che senza giustificato motivo non intervengano a tre riunioni consecutive del Consiglio decadono dalla carica; tale decadenza è pronunciata dal Consiglio. Nel caso di dimissioni, decesso o decadenza dalla carica di uno dei componenti, il Consiglio provvede a cooptare un nuovo consigliere; qualora le dimissioni riguardino un consigliere designato dall'amministrazione Comunale o dalla Parrocchia, il Consiglio ne dà comunicazione agli enti interessati perché provvedano ad una nuova designazione. Tutte le nomine relative ai consiglieri cooptati sono sottoposte alla ratifica della prima assemblea utile degli associati. I nuovi consiglieri rimangono in carica fino alla scadenza del Consiglio in carica. In caso di dimissioni, decesso o decadenza della maggioranza dei componenti del Consiglio, l'intero Consiglio si intende decaduto e l'Assemblea degli associati deve provvedere al suo rinnovo.</p>	<p>Art. 17 - Decadenza e sostituzione dei Consiglieri 17.1. Ai membri del Consiglio di Amministrazione si applicano le cause di ineleggibilità e decadenza previste dall'art. 2382 c.c. Inoltre, i consiglieri cessano dalla carica, oltre che per la scadenza del termine, per morte, sopravvenuta incapacità, rinuncia o revoca da parte dell'Assemblea. Decadono, altresì, dalla carica i consiglieri che senza giustificato motivo non intervengano a tre riunioni consecutive del Consiglio di Amministrazione. La decadenza è pronunciata dal Consiglio di Amministrazione e comunicata per iscritto al consigliere decaduto. 17.2. In ogni ipotesi di vacanza della carica di consigliere, i restanti membri provvedono alla cooptazione di un altro consigliere. Il consigliere cooptato resterà in carica sino alla prima Assemblea degli Associati successiva alla cooptazione. Nel caso la carica vacante riguardasse un consigliere designato dal Comune di Novate Milanese o dalla Parrocchia SS. Gervaso e Protaso di Novate Milanese, il Presidente richiede all'ente di riferimento di designare un altro candidato che viene cooptato dal Consiglio di Amministrazione e confermato dall'Assemblea degli Associati alla prima seduta utile. Il consigliere resta in carica</p>	<p>In conformità all'art. 26, co. 2, CTS. Le cause di ineleggibilità e decadenza di cui all'art. 2382 c.c. sono:</p> <ul style="list-style-type: none"> - l'interdizione - l'inabilitazione - il fallimento - condanne per pene che comportano l'interdizione anche temporanea dai pubblici uffici o l'incapacità di esercitare uffici direttivi. <p>È stata recepita l'osservazione del gruppo di lavoro. In particolare, per la sostituzione del consigliere designato si procederà a: (1) una richiesta di sostituzione da parte dell'ente; (2) la cooptazione del designato e (3) la conferma della nomina da parte della prima assemblea utile.</p>

	<p>sino a quando sarebbe rimasto in carica il consigliere sostituito.</p> <p>17.3. In caso di dimissioni, decesso o decadenza della maggioranza dei componenti del Consiglio di Amministrazione l'intero Consiglio si intende decaduto e l'Organo di Controllo deve convocare l'Assemblea degli Associati per provvedere al suo rinnovo.</p>	<p>L'Assemblea deve provvedere a nominare sia i membri cooptati che quelli nuovamente designati dagli enti.</p> <p>La previsione ricalca quanto previsto dall'art. 2386, ult. co., c.c. in materia di società</p>
	<p>Art. 18 - Rinnovo del Consiglio</p> <p>Novanta giorni prima della scadenza del mandato del Consiglio di Amministrazione, il Presidente deve richiedere agli enti di cui all'art. 16.1. le proprie designazioni. Il Consiglio di Amministrazione scaduto rimane in carica per l'ordinaria amministrazione fino all'insediamento del nuovo, nei limiti previsti dalle vigenti disposizioni di legge.</p>	
<p>Art. 16 - Poteri del Consiglio di Amministrazione</p> <p>Al consiglio di Amministrazione spettano tutti i poteri per l'ordinaria e straordinaria amministrazione dell'Associazione, ad esclusione di quelli che il presente statuto riserva alla competenza dell'Assemblea degli associati. In particolare il Consiglio adempie ai seguenti compiti:</p> <ul style="list-style-type: none"> a) stabilisce gli indirizzi amministrativi e gestionali della Scuola; b) vigila sul suo regolare funzionamento; c) delibera e vigila su tutte le norme che regolano l'attività didattica e gestionale della scuola; 	<p>Art. 19 - Poteri del Consiglio di Amministrazione</p> <p>19.1. Al Consiglio di Amministrazione spettano tutti i poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione, ad esclusione di quelli che il presente statuto e la legge riservano alla competenza dell'Assemblea degli Associati. In particolare, compete al Consiglio di Amministrazione:</p> <ul style="list-style-type: none"> a) stabilire gli indirizzi amministrativi e gestionali dell'Associazione ed il modello organizzativo; b) definire, ai sensi dell'art. 5 del presente statuto, le attività secondarie e strumentali alle attività di cui all'art. 4; 	<p><i>Cfr.</i> art. 5 statuto</p>

<ul style="list-style-type: none"> d) delibera su ogni questione che non sia espressamente riservata all'assemblea a norma del precedente articolo 13; e) delibera i regolamenti del personale e quelli inerenti al funzionamento della Scuola; f) assume, sospende e licenzia il personale in conformità alle disposizioni previste dal C.C.N.L. di categoria e dal regolamento organico del personale; g) delibera le convenzioni con gli Enti pubblici e privati; h) delibera contratti di locazione, forniture e somministrazione; i) delibera l'acquisto e l'alienazione di titoli, mobili, l'accettazione di donazioni, eredità e lasciti; l) delibera l'importo delle rette di frequenza; fissa il calendario delle attività scolastiche, gli orari ed i termini e le modalità delle domande di iscrizione; m) predisporre il bilancio preventivo e consuntivo da sottoporre all'assemblea dei Soci per l'approvazione; n) propone, all'assemblea degli associati quando occorre, le modificazioni dello statuto; o) delibera l'alienazione di beni immobili patrimoniali, alle condizioni di cui all'art. 17 comma 2 del decreto legislativo n. 207/2001, con il voto favorevole di almeno i due/terzi dei suoi componenti; 	<ul style="list-style-type: none"> c) vigilare sul regolare funzionamento delle attività di cui agli artt. 4 e 5 dello statuto; d) deliberare e vigilare su tutte le norme che regolano l'attività didattica e gestionale della Scuola; e) deliberare sull'ammissione e sull'esclusione degli Associati; f) deliberare su ogni questione che non sia espressamente riservata all'Assemblea a norma del precedente art. 14; g) deliberare i regolamenti del personale e quelli inerenti al funzionamento della Scuola; h) assumere, sospendere e licenziare il personale in conformità alle disposizioni previste dal C.C.N.L. di categoria e dal regolamento organico del personale; i) definire i limiti e le condizioni per il rimborso delle spese ai volontari; j) deliberare le convenzioni con gli Enti pubblici e privati; k) deliberare contratti di locazione, forniture e somministrazione; l) deliberare l'acquisto e l'alienazione di titoli, mobili, l'accettazione di donazioni, eredità e lasciti; m) deliberare l'importo delle rette di frequenza e fissare il calendario delle attività scolastiche, gli orari ed i termini e le modalità delle domande di iscrizione; 	<p><i>Cfr.</i> artt. 10.4. e 12.2 statuto</p>
---	---	---

<p>p) provvede alla vigilanza igienico-sanitaria avvalendosi del servizio dell'ASL ed al rispetto delle norme sulla sicurezza dei luoghi di lavoro.</p>	<p>n) predisporre il bilancio consuntivo da sottoporre all'Assemblea degli Associati per l'approvazione; o) approvare il bilancio preventivo;</p> <p>p) deliberare la quota associativa annuale; q) approvare il bilancio sociale eventualmente redatto al ricorrere delle condizioni previste dalla legge; r) proporre all'Assemblea degli Associati le modificazioni dello statuto, nonché le proposte di fusione, scissione e trasformazione; s) deliberare l'alienazione di beni immobili patrimoniali, alle condizioni di cui all'art. 17, co. 2, d.lgs. 4 maggio 2001, n. 207; t) provvedere alla vigilanza igienico-sanitaria avvalendosi del servizio sanitario territoriale competente ed al rispetto delle norme sulla sicurezza dei luoghi di lavoro.</p> <p>19.2. Il Consiglio di Amministrazione può delegare proprie attribuzioni a uno o più dei</p>	<p>L'approvazione del bilancio preventivo da parte dell'Assemblea non è inserita tra le competenze inderogabili dell'assemblea (art. 25 CTS). Solo l'approvazione del bilancio consuntivo costituisce una competenza inderogabile (art. 25, co. 1, lett. c, CTS). Rimane, quindi, una valutazione del Consiglio di Amministrazione quella di investire l'Assemblea dell'approvazione del bilancio preventivo.</p> <p>A completamento della previsione relativa all'art. 14.2. statuto</p> <p>In conformità all'osservazione del gruppo di lavoro relativa alla necessità di attribuire</p>
---	---	--

	<p>suoi componenti. Il Consiglio di Amministrazione determina il contenuto, i limiti e le eventuali modalità di esercizio della delega; può sempre impartire direttive agli organi delegati e avocare a sé operazioni rientranti nella delega.</p>	<p>deleghe per agevolare l'operatività dell'Associazione.</p>
<p>Art. 17 - Convocazione del Consiglio di Amministrazione Il Consiglio di Amministrazione si riunisce tutte le volte che il Presidente lo ritenga necessario o che ne sia fatta richiesta scritta e motivata da almeno tre dei suoi componenti e comunque almeno due volte l'anno per deliberare, in via preliminare, sui bilanci preventivo e consuntivo dell'esercizio, da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea degli associati e per definire il programma di lavoro per l'anno scolastico successivo.</p> <p>La convocazione avviene mediante avviso scritto contenente l'ordine del giorno delle materie da trattarsi, l'ora, la data e il luogo dell'adunanza. L'avviso, firmato dal Presidente dovrà essere recapitato a tutti i Consiglieri almeno cinque giorni prima del giorno fissato per l'adunanza mediante lettera semplice oppure con messaggio di posta elettronica con avviso di ricevimento.</p> <p>Per la validità delle deliberazioni occorre la presenza di almeno cinque componenti in carica del consiglio.</p> <p>Le deliberazioni sono validamente assunte con il voto favorevole della maggioranza assoluta dei presenti, ad eccezione che nei casi previsti</p>	<p>Art. 20 - Convocazione del Consiglio di Amministrazione 20.1. Il Consiglio di Amministrazione si riunisce tutte le volte che il Presidente lo ritenga necessario o ogniqualvolta ne sia fatta richiesta scritta e motivata da almeno tre dei suoi componenti e comunque almeno due volte l'anno per deliberare sul bilancio preventivo e sul bilancio d'esercizio consuntivo, nonché per definire il programma di lavoro per l'anno scolastico successivo.</p> <p>20.2. La convocazione del Consiglio di Amministrazione è effettuata con avviso spedito, almeno cinque giorni prima dell'adunanza, mediante comunicazione in forma scritta contenente l'indicazione del luogo, del giorno e dell'ora della riunione e l'ordine del giorno. Nei casi di convocazione d'urgenza l'invio della convocazione deve essere effettuato con almeno ventiquattro ore di anticipo. Il Consiglio di Amministrazione è comunque validamente costituito e atto a deliberare qualora siano presenti, o si dichiarino informati tutti i componenti del Consiglio di Amministrazione e l'Organo di Controllo e nessuno si opponga alla trattazione degli argomenti all'ordine del giorno.</p>	<p>In conformità all'osservazione del gruppo di lavoro.</p> <p>C.d. Consiglio di Amministrazione totalitario</p>

dalla lett. O del precedente art. 16. In tali casi le deliberazioni riguardanti l'alienazione di beni immobili patrimoniali, alle condizioni di cui all'art. 17 comma 2 del decreto legislativo 207/2001 dovranno essere prese con il voto favorevole di almeno due terzi dei suoi componenti.

Le votazioni avvengono per appello nominale o con voto segreto a discrezione del Presidente. Le deliberazioni relative a questioni concernenti casi riguardanti la sfera personale degli individui debbono essere prese sempre con il voto segreto.

Le riunioni del Consiglio sono presiedute dal Presidente ed in sua assenza dal Vice presidente. In assenza di entrambi, del consigliere più anziano dei presenti.

Alle riunioni possono partecipare, su invito del Presidente, persone estranee al Consiglio o esperti che intervengono a titolo consultivo, senza diritto di voto.

Di ogni riunione verrà redatto, su apposito libro e a cura del Segretario, il relativo verbale.

Il verbale deve essere sottoscritto dal Presidente e dal Segretario.

Ogni Consigliere ha il diritto di fare inserire nel verbale una sintesi delle sue dichiarazioni o riserve espresse a giustificazione del proprio voto.

20.3. La partecipazione al Consiglio di Amministrazione può avvenire anche mediante teleconferenza o videoconferenza. In tal caso, la riunione si considera tenuta nel luogo in cui è presente il Presidente. Le riunioni in teleconferenza o videoconferenza sono valide qualora sia consentito al Presidente di accertare l'identità degli intervenuti, di regolare il suo svolgimento, di constatare e proclamare i risultati delle votazioni, nonché sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione e alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno.

20.4. Di ogni adunanza viene redatto il relativo verbale ad opera del segretario verbalizzante che ne cura la trascrizione sul libro delle adunanze del Consiglio di Amministrazione. Il verbale è sottoscritto dal Presidente e dal segretario.

20.5. Per la validità delle deliberazioni occorre la presenza di almeno cinque componenti in carica del Consiglio di Amministrazione. Le deliberazioni sono validamente assunte con il voto favorevole della maggioranza assoluta dei presenti, ad eccezione dei casi previsti dall'art. 19.1., lett. s; in tali casi le deliberazioni sono assunte con il voto favorevole di almeno due terzi dei componenti del Consiglio di Amministrazione. Le votazioni avvengono per appello nominale o con voto segreto a discrezione del Presidente. Le deliberazioni relative a questioni concernenti casi riguardanti la sfera personale debbono essere assunte con voto segreto. Le riunioni del Consiglio sono

	<p>presiedute dal Presidente ed in sua assenza dal Vicepresidente. In assenza di entrambi, del consigliere più anziano dei presenti.</p> <p>20.6. Alle riunioni possono partecipare, su invito del Presidente, persone esterne al Consiglio che intervengono a titolo consultivo, senza diritto di voto. Ogni consigliere ha il diritto di fare inserire nel verbale una sintesi delle sue dichiarazioni o riserve espresse a giustificazione del proprio voto. Alle sedute del Consiglio di Amministrazione partecipa, a titolo consultivo e senza diritto di voto, il Presidente in carica del Consiglio dei Genitori.</p>	<p>È ancora di attualità la necessità della presenza del Presidente in carica del Consiglio dei Genitori al Consiglio di Amministrazione.</p>
<p>Art. 18 - Rinnovo del Consiglio Novanta giorni prima della scadenza del mandato del Consiglio, il Presidente deve richiedere agli enti interessati le proprie designazioni. Il consiglio scaduto rimane in carica per l'ordinaria amministrazione fino all'insediamento del nuovo, nei limiti previsti dalle vigenti disposizioni di legge.</p>	<p>Identico, ma diversamente collocato (art. 18)</p>	
<p>Art. 19 - Attribuzioni del Presidente Il Consiglio di Amministrazione nella sua prima seduta, presieduta dal Consigliere anziano, elegge – tra i suoi componenti, a scrutinio segreto ed a maggioranza relativa – il Presidente. Questi ha la rappresentanza legale dell'Associazione nei confronti di terzi ed in giudizio; presiede i consigli di amministrazione e l'Assemblea degli associati; cura l'esecuzione dei deliberati del Consiglio e dell'Assemblea, firma i contratti, i pagamenti, la corrispondenza; sospende per gravi ed urgenti motivi il personale. In caso di urgente necessità il</p>	<p>Art. 21 - Presidente 21.1. Il Consiglio di Amministrazione nella sua prima seduta, presieduta dal Consigliere più anziano, elegge - tra i suoi componenti, a scrutinio segreto - il Presidente. Non possono ricoprire la carica di Presidente i consiglieri nominati su designazione del Comune di Novate Milanese.</p> <p>21.2. Il Presidente ha la rappresentanza legale dell'Associazione nei confronti di terzi ed in giudizio; presiede il Consiglio di Amministrazione e l'Assemblea degli</p>	<p>Alla luce di quanto previsto dalla nota direttoriale MLPS, 4 marzo 2020, n. 2243, pare opportuno evitare che esponenti designati dall'amministrazione pubblica assumano la carica di Presidente.</p>

<p>Presidente può attivare provvedimenti di competenza del Consiglio salvo ratifica da parte del Consiglio stesso entro 45 giorni dall'assunzione del provvedimento.</p>	<p>Associati e ne cura l'esecuzione delle delibere, firma i contratti, i pagamenti, la corrispondenza; sospende per gravi ed urgenti motivi il personale. In caso di urgente necessità, il Presidente può adottare provvedimenti di competenza del Consiglio di Amministrazione salvo ratifica da parte del Consiglio entro 45 giorni dall'assunzione del provvedimento.</p>	
<p>Art. 20 - Attribuzioni del Vice Presidente Il consiglio di Amministrazione, nella sua prima seduta, dopo la nomina del Presidente, elegge a scrutinio segreto ed a maggioranza relativa, il Vice Presidente. Ad esso, con firma disgiunta, in caso di assenza o di impedimento del Presidente sono attribuiti i poteri del Presidente.</p>	<p>Art. 22 - Vicepresidente 22.1. Il Consiglio di Amministrazione, nella sua prima seduta, elegge a scrutinio segreto il Vicepresidente. Non possono ricoprire la carica di Vicepresidente i consiglieri nominati su designazione del Comune di Novate Milanese. 22.2. Il Vicepresidente esercita i poteri del Presidente nel caso di assenza o di impedimento di quest'ultimo.</p>	<p>Vale la considerazione del commento precedente in ragione di quanto previsto dall'art. 22.2. statuto</p>
<p>Art. 21 - Segretario Il Consiglio di Amministrazione nomina, anche fuori dal suo seno e anche non associato, un segretario con il compito di:</p> <ul style="list-style-type: none"> - assistere alle riunioni dell'assemblea e del consiglio; - redigerne i verbali autenticandoli con la propria firma raccogliendoli in appositi registri; - custodire gli atti e i documenti relativi alle riunioni del Consiglio e dell'Assemblea. <p>Egli risponde del proprio operato direttamente al Presidente del Consiglio di amministrazione ed opera secondo le sue direttive.</p>	<p>Espunto</p>	<p>A seguito della riunione con il gruppo di lavoro del 7 maggio u.s., l'articolo è stato espunto. La funzione del segretario è richiamata agli artt. 14.7 e 20.4 dello statuto.</p>

Le sue funzioni sono gratuite.		
<p>Art. 22 - Revisore dei Conti La gestione amministrativa e contabile dell'Associazione è controllata da un Revisore dei Conti nominato dall'Assemblea degli associati. Il Revisore dei Conti non può far parte del Consiglio di amministrazione e dovrà essere iscritto nell'apposito registro. Il Revisore dei Conti accerta la regolare tenuta delle scritture contabili e può effettuare verifiche di cassa, controlla il bilancio annuale dell'Associazione consegnandolo con le sue osservazioni all'assemblea degli Associati, può assistere alle riunioni del Consiglio di Amministrazione con funzione consultiva. Il Revisore dei conti dura in carica quanto il Consiglio di Amministrazione e può essere rieletto alla scadenza del mandato, come previsto dall'art. 14, e la sua funzione è gratuita.</p>	<p>Art. 23 - Organo di controllo 23.1. Al ricorrere delle condizioni previste dalla legge o qualora se ne ravvisi l'opportunità, l'Assemblea nomina l'Organo di controllo in conformità alle previsioni di cui all'art. 2397, co. 2, e all'art. 2399, c.c. 23.2. L'Organo di controllo vigila sull'osservanza della legge e dello statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, nonché sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento. 23.3. L'Organo di controllo esercita, inoltre, compiti di monitoraggio sull'osservanza delle finalità sociali da parte dell'Associazione, avuto particolare riguardo alle rilevanti disposizioni del CTS, e attesta che il bilancio sociale sia stato redatto in conformità alle linee guida adottate con decreto del Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali. Il bilancio sociale dà atto degli esiti del monitoraggio svolto dall'Organo di controllo. 23.4. L'Organo di controllo partecipa alle riunioni del Consiglio di Amministrazione e dell'Assemblea; l'Organo di controllo può, altresì, procedere, in qualsiasi momento, ad atti di ispezione e di controllo. A tal fine, può chiedere al Consiglio di Amministrazione notizie anche sull'andamento delle operazioni o su determinati affari. 23.5. Qualora ricorrano le condizioni previste dal CTS, la revisione legale dei conti è esercitata da un revisore legale o da una società</p>	<p>Previsione riformulata in conformità all'artt. 30-31 CTS.</p>

	<p>di revisione legale iscritti nell'apposito registro. La revisione legale dei conti può essere affidata all'Organo di controllo qualora i componenti siano iscritti al registro istituito presso il Ministero della Giustizia.</p>	
	<p>Art. 24 - Composizione, durata e funzionamento dell'Organo di controllo 24.1. L'Organo di controllo può essere monocratico o collegiale, a scelta dell'Assemblea all'atto della sua nomina. In caso di organo collegiale, l'Assemblea nomina 3 (tre) membri effettivi, tra cui il Presidente dell'Organo di controllo, e 2 (due) supplenti. 24.2. L'Organo di controllo dura in carica 4 (quattro) esercizi e scade all'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della sua carica. 24.3. Le riunioni dell'Organo di controllo sono documentate mediante un verbale che deve essere trascritto in apposito libro e sottoscritto dagli intervenuti.</p>	
	<p>Art. 25 - Libri dell'Associazione 25.1. L'Associazione tiene presso la sede sociale:</p> <ul style="list-style-type: none"> a) il libro degli Associati; b) il libro dei verbali delle riunioni del Consiglio di Amministrazione; c) il libro dei verbali dell'Assemblea degli Associati; d) il libro dei verbali dell'Organo di Controllo, qualora nominato; e) il registro dei volontari dell'Associazione. 	<p>In conformità all'art. 15 CTS.</p>

	25.2. Gli Associati hanno diritto di esaminare i libri dell'Associazione previa richiesta scritta al Presidente dell'Associazione. Nel caso del libro di cui all'art. 25.1. lett. <i>d</i>), la richiesta è indirizzata all'Organo di Controllo.	In conformità all'art. 17, co. 1, CTS In conformità all'art. 15, co. 3, CTS
	CAPO V ORGANI E PERSONALE SCOLASTICO	
Art. 23 - Organi collegiali della scuola Nella scuola sono operanti organi collegiali di partecipazione la cui composizione e attribuzione è determinata in ottemperanza alla normativa vigente in materia.	Art. 26 - Organi collegiali della scuola Nella scuola sono operanti organi collegiali di partecipazione la cui composizione e attribuzione è determinata in ottemperanza alla normativa vigente in materia.	
Art. 24 - Economo Il Consiglio di Amministrazione può designare persona, anche non dipendente alle funzioni di Economo, stabilendone le modalità con apposita delibera.	Espunto	La previsione è stata espunta perché non più coerente con la forma di associazione di diritto privato (l'economo è figura tipica degli enti morali) e, considerata la struttura dell'Associazione non si ritiene necessario sostituire la figura con quella del Tesoriere.
Art. 25 - Personale addetto alla scuola Il personale addetto alla scuola consta di una Coordinatrice didattica, di insegnanti aventi i requisiti di legge e di inservienti, tutto in numero proporzionato alle esigenze. Tutte le funzioni possono essere affidate o a suore appartenenti a ordine religioso ritenuto adatto dal Consiglio di Amministrazione, o a personale laico avente le qualifiche richieste.	Art. 27 - Personale addetto alla scuola Il personale addetto alla Scuola consta di una Coordinatrice didattica, di insegnanti di scuola dell'infanzia ed educatori di asilo nido aventi i requisiti di legge, nonché di personale amministrativo, tecnico e ausiliario in numero proporzionato alle esigenze.	È stata recepita la modifica richiesta dal gruppo di lavoro nella riunione del 7 maggio u.s.
	Art. 28 - Volontari 28.1. Nello svolgimento delle proprie attività, l'Associazione può avvalersi di volontari. 28.2. L'attività del volontario non può essere retribuita in alcun modo nemmeno da eventuali beneficiari delle attività dell'Associazione. Al	In conformità all'art. 17 CTS

	volontario possono essere rimborsate soltanto le spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, entro limiti massimi e alle condizioni preventivamente stabilite dal Consiglio di Amministrazione. Sono in ogni caso vietati i rimborsi spese di tipo forfettario. Le spese sostenute dal volontario possono essere rimborsate anche a fronte di una autocertificazione, purché non superino l'importo stabilito dalla legge.	
Art. 26 - Attività didattico-disciplinare I vari momenti di vita didattico-disciplinare della Scuola possono essere governati da uno o più regolamenti deliberati dal Consiglio di Amministrazione.	Art. 29 - Attività didattico-disciplinare I vari momenti di vita didattico-disciplinare della Scuola possono essere governati da uno o più regolamenti deliberati dal Consiglio di Amministrazione.	
Art. 27 - Libro dei verbali e delle riunioni L'Associazione tiene presso la sede sociale il libro dei verbali delle riunioni del consiglio di Amministrazione sul quale verranno trascritte tutte le deliberazioni consiliari sottoscritte dal Presidente e dal Segretario ed il libro dei verbali dell'Assemblea degli associati sul quale verranno trascritte tutte le delibere assembleari sottoscritte dal Presidente e dal Segretario. Il libro dei verbali assembleari è consultabile a richiesta rivolta al Presidente del Consiglio di Amministrazione.	Riformulato all'art. 26, Libri dell'Associazione	
	CAPO VI SCIOGLIMENTO E DEVOLUZIONE	Il Capo VI è inserito per ragioni sistematiche e contiene norme relative allo scioglimento e alla devoluzione del patrimonio in conformità all'art. 9 CTS.
Art. 28 - Scioglimento	Art. 30 - Scioglimento e devoluzione	

<p>Lo scioglimento dell'Associazione e la devoluzione del patrimonio è deliberato dall'Assemblea degli associati con il voto favorevole di almeno tre quarti degli associati. In caso di scioglimento il patrimonio residuo dell'Associazione non potrà essere distribuito tra gli associati, ma sarà devoluto secondo le determinazioni dell'Assemblea degli associati, a favore di altra associazione, ente o organismo, operante in Novate Milanese, senza scopo di lucro e con finalità di educazione e formazione dei minori o a fini di pubblica utilità sentito, ove prescritto, l'organismo di controllo ex art. 30 e 190 della legge n. 662 del 1996. L'Assemblea degli associati designerà uno o più liquidatori determinandone i poteri.</p>	<p>30.1. L'estinzione e lo scioglimento dell'Associazione è deliberato dall'Assemblea degli Associati con il voto favorevole di almeno tre quarti degli Associati.</p> <p>30.2. La perdita della qualifica di ETS è deliberata dall'Assemblea con le maggioranze previste dall'art. 15 per le modifiche dello statuto.</p> <p>30.3. In caso di estinzione o scioglimento il patrimonio residuo dell'Associazione è devoluto, previo parere positivo del Registro Unico del Terzo Settore e fatta salva ogni diversa destinazione imposta dalla legge, secondo le determinazioni dell'Assemblea degli Associati, a favore di altri enti del Terzo settore operanti in Novate Milanese e con finalità di educazione e formazione dei minori o, in mancanza, alla Fondazione Italia Sociale. L'Assemblea degli Associati designerà uno o più liquidatori determinandone i poteri. In caso di perdita volontaria della qualifica di ente del Terzo settore, il patrimonio è devoluto nei limiti previsti dalla legge.</p>	<p>La devoluzione del patrimonio è disciplinata in conformità all'art. 9 CTS.</p> <p>La fattispecie riguarda il caso di perdita volontaria della qualifica senza scioglimento dell'Associazione e segue le previsioni dell'art. 50, co. 2, CTS (= devoluzione dell'incremento patrimoniale realizzato negli esercizi in cui l'ente è stato iscritto nel RUNTS)</p>
<p>Art. 29 - Disciplina residuale Per quanto non previsto dal presente statuto si applicano le disposizioni di legge vigenti in materia di persone giuridiche private legalmente riconosciute.</p>	<p>Riformulato all'art. 2</p>	
	<p>Art. 31 - Clausola arbitrale Tutte le controversie relative al presente statuto, comprese quelle inerenti alla sua interpretazione, esecuzione e validità saranno</p>	<p>La Clausola arbitrale è stata aggiunta per ragioni di opportunità. Le problematiche inerenti all'interpretazione dello statuto, alla sua esecuzione e validità è preferibile che</p>

	deferite ad Arbitro Unico nominato dal Presidente del Tribunale di Milano. L'arbitro procederà in via irrituale e secondo equità. La sede dell'arbitrato sarà in Milano.	vengano risolte secondo modalità che non si fondino, esclusivamente, su considerazioni giuridiche.
--	--	--